



Regione Lombardia

Giunta Regionale
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E RETI
TUTELA AMBIENTALE
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Protocollo T1.2011.0004632 del 24/02/2011
Firmato digitalmente da FILIPPO DADONE

Alla

PROVINCIA DI BERGAMO
UFFICIO VIA

Fax: 035387599

PROVINCIA DI BERGAMO
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO EMISSIONI
ATMOSFERICHE E SONORE

Fax: 035387597

PROVINCIA DI BRESCIA
SETTORE AMBIENTE, ATTIVITA' ESTRATTIVE,
RIFIUTI ED ENERGIA

Fax: 0303770361

PROVINCIA DI BRESCIA
UFFICIO ENERGIA ED IMPIANTI TERMICI

Fax: 0303749430

PROVINCIA DI COMO
SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE SERVIZIO ARIA
ED ENERGIA

Fax: 031230383

PROVINCIA DI CREMONA
SERVIZIO ENERGIA

Fax: 0372406461

Referente per l'istruttoria della pratica: ANDREA PALADINI

Tel. 02/6765.2855

**VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE IN MATERIA DI ENERGIA IMPIANTI INDUSTRIALI,
SMALTIMENTO RIFIUTI ED ATTIVITA' ESTRATTIVE.**

Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – e-mail: ambiente@pec.regione.lombardia.it

Tel. 02/6765.4991 Fax. 02/6765.5696

e. p.c.

DIREZIONE GENERALE SISTEMI VERDI E
PAESAGGIO
DANIELA MARFORIO

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E
RETI
ENERGIA E RETI TECNOLOGICHE
MAURO FABRIZIO FASANO

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
COMPETTIVITÀ DELLE IMPRESE E DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI
PAOLO ILDO BACCOLO

Oggetto : Indicazioni per impianti fotovoltaici posti a distanze ravvicinate

L'art. 20 del Dlgs n.152/2006 assoggetta al procedimento di verifica di VIA secondo le modalità stabilite dalle regioni, i progetti elencati nell'allegato IV del medesimo Dlgs.n.152/2006, fra questi gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW. Tale indicazione è stata confermata anche dalla l.r. 5/2010.

Stante le numerose richieste provenienti dalle province che chiedono indicazioni riguardo all'applicazione del procedimento di verifica di VIA sugli impianti posti a distanze ravvicinate, con la presente si forniscono alcuni suggerimenti operativi da tenere in considerazione nel procedimento autorizzatorio.

La dir. 85/337/CEE all'art. 4 comma 3 richiede che *"Nell'esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2 si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell'allegato III"* fra i quali rientra il "cumulo con altri progetti".

Il fondamento di tale criterio è nella necessità di evitare la possibilità di artificiose segmentazioni degli interventi in elusione delle finalità della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale. La valutazione quindi non può esaurirsi nell'esame della singola richiesta quale fatto a sé stante, ma deve tenere conto della sua interazione con l'esistente.

La necessità di effettuare una valutazione complessiva è stata sottolineata anche in Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07, ove la Corte, occupandosi nella specie del progetto di ampliamento di un aeroporto, ha ritenuto che, a fronte di un insediamento realizzato in più fasi, si debba "tener conto dell'effetto cumulativo di più progetti il cui impatto ambientale deve

Referente per l'istruttoria della pratica: ANDREA PALADINI

Tel. 02/6765.2855

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE IN MATERIA DI ENERGIA IMPIANTI INDUSTRIALI,
SMALTIMENTO RIFIUTI ED ATTIVITA' ESTRATTIVE.

Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – e-mail: ambiente@pec.regione.lombardia.it

Tel. 02/6765.4991 Fax. 02/6765.5696

essere valutato complessivamente”. Nel medesimo senso è sostanzialmente orientato il Consiglio di Stato, secondo cui “Per valutare se occorra o meno la VIA è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell’opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l’opera finale nel suo complesso che, incidendo sull’ambiente, deve essere sottoposta a valutazione”: Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163.

Tenendo conto di quanto in premessa, nel caso di impianti fotovoltaici posti a distanze ravvicinate, è in primo luogo necessario che il responsabile del procedimento di autorizzazione verifichi che non ci si trovi di fronte a casi di artificiosa segmentazione degli interventi in elusione delle finalità della normativa comunitaria in materia di impatto ambientale.

In caso emergano elementi che denotino l’artificiosa segmentazione degli interventi e la potenza complessiva degli impianti sia superiore alle soglie previste per le diverse procedure di valutazione ambientale, il responsabile del procedimento di autorizzazione fornirà ai proponenti l’intervento le indicazioni del caso per presentare idonea istanza all’autorità competente ai sensi della l.r. 5/2010.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si forniscono alcuni elementi da prendere in considerazione per la valutazione di cui sopra:

- riconducibilità al medesimo soggetto giuridico o gruppo societario dei proponenti i diversi interventi;
- presenza di elementi progettuali comuni ai diversi interventi;
- medesimo punto di collegamento.

Anche nel caso in cui non emergano elementi che denotino l’artificiosa segmentazione degli interventi, è comunque necessario, nel caso di impianti posti a distanze ravvicinate, effettuare una valutazione della presenza di possibili effetti cumulativi dei diversi interventi.

In entrambi i casi potrebbe ritenersi opportuna una valutazione di insieme del contesto in cui l’impianto è ubicato.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tenuto conto delle caratteristiche degli impianti in parola e dei principali impatti esercitati, si ritiene che elementi meritevoli di attenzione per la valutazione di cui sopra possano essere i seguenti:

- densità di occupazione di suolo di particolare pregio naturalistico (bellezze d’insieme, appartenenza a corridoi ecologici comuni di interesse comunale, provinciale o regionale, a medesimi SIC e/o ZPS) o agricolo;

Referente per l’istruttoria della pratica: ANDREA PALADINI

Tel. 02/6765.2855

VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE IN MATERIA DI ENERGIA IMPIANTI INDUSTRIALI,
SMALTIMENTO RIFIUTI ED ATTIVITA’ ESTRATTIVE.

Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – e-mail: ambiente@pec.regione.lombardia.it

Tel. 02/6765.4991 Fax. 02/6765.5696

- impatto complessivo dal punto di vista paesaggistico, con particolare riferimento alla visibilità dei diversi impianti da medesimi punti di vista, ancora più delicato se situati in area collinare o montana o se visibili da percorsi paesaggistici, punti di vista panoramici, ecc.....

Pertanto il responsabile del procedimento di autorizzazione, anche avvalendosi dei soggetti convocati in sede di conferenza dei servizi autorizzatoria, dovrà valutare se gli impatti sulle diverse componenti ambientali di impianti situati in prossimità possano essere fra loro cumulabili.

In caso emergano elementi che denotino un significativo impatto cumulativo e la potenza complessiva degli impianti sia superiore alle soglie previste per le diverse procedure di valutazione ambientale, il responsabile del procedimento di autorizzazione, anche sulla base del principio di precauzione, fornirà ai proponenti l'intervento le indicazioni del caso per presentare idonea istanza all'autorità competente ai sensi della l.r. 5/2010.

Si rammenta che, in casi dubbi, il responsabile del procedimento potrà far riferimento al principio di precauzione, assumendo la decisione più cautelativa.

Si invita infine a portare a conoscenza dei proponenti gli interventi tali indicazioni, evitando che gli stessi formulino a questi uffici quesiti al riguardo.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

FILIPPO DADONE

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

Referente per l'istruttoria della pratica: ANDREA PALADINI

Tel. 02/6765.2855

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE IN MATERIA DI ENERGIA IMPIANTI INDUSTRIALI,
SMALTIMENTO RIFIUTI ED ATTIVITA' ESTRATTIVE.

Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – e-mail: ambiente@pec.regione.lombardia.it

Tel. 02/6765.4991 Fax. 02/6765.5696